

## REGOLAMENTO (CE) N. 25/2001 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2001

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per taluni vini in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nella campagna in corso rispetto allo stesso periodo della precedente campagna.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. soltanto su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) Il governo francese ha chiesto che venga autorizzata un'operazione di distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio.
- (3) La produzione di vini da tavola in Francia è stata di 22,6 milioni di hl nel 1997 e di 21,1 milioni di hl nel 1998 ed quindi passata a 25,2 milioni di hl nel 1999 e a 23,02 milioni di hl nel 2000.
- (4) Nello stesso periodo, il consumo dei vini da tavola in Francia si è mantenuto relativamente stabile durante le campagne 1996/97 e 1997/98 attorno ai 18,3 milioni di hl, ma ha subito un netto calo nella campagna 1998/99, nella quale è sceso a 17,3 milioni di hl. Questo livello di consumo sembra confermarsi nella campagna 1999/2000. Le esportazioni sono invece leggermente aumentate tra il 1997 e il 1999, ma esclusivamente verso gli altri Stati membri. Dai dati provvisori per l'anno 2000 si delinea una diminuzione delle esportazioni.
- (5) Le giacenze di vini da tavola ammontavano a 12,853 milioni di hl nel 1997 e a 12,086 milioni di hl nel 1998, ma sono scese a 10,85 milioni di hl nel 1999. Nel 2000 esse hanno registrato un aumento considerevole fino a raggiungere 14,07 milioni di hl. La variazione delle giacenze varia notevolmente a seconda dei dipartimenti, ma è molto netta nei dipartimenti con scorte abbondanti dove l'incremento è stato dal 47 % all'88 %. Questa evoluzione delle giacenze ha inciso negativamente sui prezzi, che sono diminuiti del 10-17 % circa

- (6) Poiché le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono soddisfatte, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 800 000 hl di vini da tavola. Questo volume dovrebbe riportare le giacenze di vini da tavola ad un livello adeguato. La misura è aperta per un periodo limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Non è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare, poiché le quantità in deposito possono variare considerevolmente da un produttore all'altro e dipendono piuttosto dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ogni produttore.
- (7) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2786/2000 <sup>(4)</sup>. Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono d'applicazione altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.
- (8) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di rimediare ai problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Non è peraltro opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi la corretta applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (9) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento allo scopo di non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.  
<sup>(4)</sup> GU L 323 del 20.12.2000, pag. 4.